



<b>Rag. Franco Peruzzi</b>	Consulente del lavoro
<b>Dott. Franca Peruzzi</b>	Consulente del lavoro
<b>Rag. Giovanni Peruzzi</b>	Consulente del lavoro
<b>Rag. Stefano Dani</b>	Commercialista – Revisore Contabile
<b>Rag. Raffaele Triggiani</b>	Commercialista – Revisore Contabile
<b>Dott. Fulvia Peruzzi</b>	

**CIRCOLARE BIMESTRALE**  
**nr. 1 del 22/01/2014**

**SOMMARIO**

[FINANZIAMENTI INAIL PER LA SICUREZZA – BANDO ISI 2013](#)

[INAIL – ISTANZE DI RIDUZIONE DEL TASSO](#)

[LICenziAMENTO DISCIPLINARE E ASPI](#)

[INFORTUNIO IN TRASFERTA O MISSIONE](#)

[ASSUNZIONE DI LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ EX L. 236/1993](#)

[CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO E RECUPERO DEL TFR A CARICO INPS](#)

[CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AI DISABILI](#)

[LAVORO ACCESSORIO – CAMBIANO LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE – LIMITI ECONOMICI](#)

[PROSPETTO INFORMATIVO SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COMUNICAZIONI PERIODICHE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI](#)

[AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E ISCRIZIONE ALL'ENASARCO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

[SCADENZARIO LAVORO: GENNAIO 2014, FEBBRAIO 2014 E PRIMI GIORNI DI MARZO 2014](#)



<b>FINANZIAMENTI INAIL PER LA SICUREZZA – BANDO ISI 2013</b>
--

Con il comunicato del 20 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013, L'INAIL vedi anche Nostra Circolare Flash n. 2 del 17/01/2014 informa che sono stati stanziati 307.359.613 euro per finanziamenti in conto capitale a favore delle imprese che investono nel miglioramento delle condizioni di salute negli ambienti di lavoro.

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito INAIL al seguente indirizzo:

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandolsi2013/index.html>

Nello stesso sarà possibile anche registrarsi al fine di presentare le relative istanze.

Vengono finanziati:

1. progetti di investimento
2. progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi
3. progetti per la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Ogni azienda potrà presentare un solo progetto per una sola attività produttiva a livello nazionale riguardante una sola tipologia di intervento tra quelli sopra elencati.

#### Destinatari

Possono accedere al finanziamento le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

#### Ammontare del contributo

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, per un massimo di 130.000 euro, nei termini stabiliti dagli Avvisi regionali.

☞ **Verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sarà pertanto importante presentare l'istanza telematica in modo tempestivo.**

#### Modalità di presentazione delle domande

Cliccando il link sopra riportato si possono trovare tutte le informazioni compresi i bandi regionali con allegata tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle istanze.

A partire dal 21 gennaio e fino alle ore 18 del 8 aprile 2014 sarà possibile inserire il progetto nel portale dell'INAIL e fare eventuali simulazioni verificando il punteggio assegnato in base all'intervento. A partire dalle ore 18 del 8 aprile i progetti inseriti non saranno più modificabili

Se il progetto risulterà conforme, sarà possibile passare alla fase di invio telematico avendo cura di spedire l'istanza in modo tempestivo secondo le istruzioni e le scadenze specificate nei bandi regionali reperibili sempre nel sito dell'INAIL.

Per poter presentare la domanda bisogna raggiungere il punteggio minimo pari a 120. Al raggiungimento di questo punteggio verrà attribuito un codice identificativo della pratica.

La domanda può essere "salvata" sul sito per essere successivamente inviata.



A partire dal 10 aprile 2014 le aziende che avranno raggiunto il punteggio minimo, potranno effettuare il download del proprio codice identificativo per procedere al successivo inoltro online.

A partire dal 30 aprile 2014 l'INAIL pubblicherà, sul proprio sito, la data di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande.

Entro tale data sarà quindi importante avere già predisposto la domanda per poterla inviare tempestivamente.

Le domande di finanziamento verranno infatti accolte in ordine cronologico di invio fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Entro 7 giorni dalla chiusura delle sessioni di invio, l'INAIL pubblicherà sul proprio sito gli elenchi delle domande inoltrate in ordine cronologico evidenziando quelle che si sono collocate in posizione utile per l'ottenimento del contributo.

**Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione del progetto (termine perentorio a pena di decadenza dal diritto)** le imprese dovranno trasmettere all'INAIL competente per territorio a mezzo posta certificata tutta la documentazione prevista (vedi il bando di ogni regione).

A questo punto l'impresa avrà 12 mesi per attuare il progetto e presentare la rendicontazione.

La fase istruttoria dell'INAIL dovrebbe durare 90 giorni, salve sospensioni per richieste di integrazioni, al termine l'istituto procederà alla liquidazione del contributo.

☞ **PER QUESTO ARGOMENTO VI INVITIAMO A CONSULTARE I VOSTRI CONSULENTI / PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.**

## INAIL – ISTANZE DI RIDUZIONE DEL TASSO

Si ricorda che ogni anno le aziende possono presentare all'Inail istanza di riduzione del tasso applicato in relazione agli interventi posti in essere in azienda, nell'anno precedente, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) entro il 28 febbraio 2014 con riferimento agli interventi effettuati nel corso del 2013.

Il modello da compilare può essere acquisito al seguente link:

[http://www.inail.it/internet\\_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm\\_084650.pdf](http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084650.pdf)

Consigliamo di verificare il modello perché è molto probabile che, tra gli interventi elencati, ve ne siano alcuni che avete già posto in essere nel 2013.

## LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E ASPI

Il Ministero del lavoro con risposta da interpello n. 29 del 23/10/2013 precisa che, in caso di licenziamento per motivi disciplinari, il lavoratore potrà percepire, qualora in possesso dei requisiti personali idonei, dell'indennità di disoccupazione (ASPI). Conseguentemente il datore di lavoro, in tali ipotesi, dovrà versare il relativo contributo.

Il ministero ricorda che le ipotesi di esclusione dal diritto all'ASPI e, quindi, all'obbligo del versamento del relativo contributo da parte del datore di lavoro, sono tassative.

L'indennità Aspi non è infatti dovuta quando il rapporto di lavoro si risolve:

- Per dimissioni del lavoratore;
- Per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.



Anche in tali ipotesi tuttavia occorre precisare che, l'Aspi spetta ugualmente quando le dimissioni vengono rassegnate per giusta causa (per es.: mancato pagamento della retribuzione, dimissioni per comportamenti offensivi da parte del datore di lavoro, ecc.) oppure quando avvengono durante il periodo di tutela per maternità.

Si ricorda inoltre che in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione, tenutasi presso la Direzione territoriale del lavoro, obbligatoriamente prevista nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato a motivi economici, comporta il diritto all'Aspi e, quindi, l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro.

### **INFORTUNIO IN TRASFERTA O MISSIONE**

L'INAIL ha emanato la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 con la quale esamina il caso di infortunio occorso al lavoratore durante una trasferta o missione.

La circolare parte dall'analisi della normativa che ha riconosciuto, nel tempo, l'infortunio in itinere occorso al lavoratore nel tragitto casa lavoro e viceversa, purché avvenuto in un tragitto compatibile con il percorso necessario a raggiungere tali mete.

Diverso è il caso del dipendente inviato in trasferta o in missione da parte del datore di lavoro e che, in tale circostanza, subisca un infortunio in attività diverse da quelle strettamente connesse alla sua mansione.

Durante le trasferte o missioni il luogo di lavoro del dipendente è temporaneamente diverso e pertanto l'INAIL conclude che tutto quanto avviene durante tali periodi ricade nella fattispecie di infortunio purché verificatosi in "attualità di lavoro in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso" dall'inizio alla fine della missione o trasferta.

La circolare precisa tuttavia che non potrà essere riconosciuto un infortunio tutte le volte che avviene con modalità e circostanze non connesse con le finalità e con il luogo della trasferta.

Per contro sono indennizzati come infortuni tutti gli incidenti che avvengono nel percorso dall'albergo al luogo di lavoro e anche all'interno dell'albergo.

La circolare INAIL conclude precisando che tali principi valgono per i casi futuri o per quelli in via di definizione ma non valgono per il passato.

Alla luce di quanto sopra specificato i datori di lavoro dovranno comunicare tempestivamente l'infortunio occorso anche nelle nuove ipotesi sopra descritte, al proprio consulente del lavoro, per procedere alle relative denunce nei termini previsti.

### **ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ EX L. 236/1993**

L'INPS ha emanato la circolare n. 150 del 25/10/2013 per confermare lo stop degli sgravi contributivi per i lavoratori assunti dalle liste della così detta piccola mobilità.

Si tratta dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione del personale, cessazione di attività, ecc. occupati in imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15.

In riferimento a tali lavoratori a suo tempo iscritti nelle liste di mobilità senza diritto alla relativa anzianità era possibile, per l'azienda, fruire degli sgravi contributivi come per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla l. n. 223/1991.

Ora l'INPS conferma che per tali lavoratori:

- a) non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;



- b) in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale
- c) non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;

In caso di assunzione di tali lavoratori il Ministero del lavoro aveva emanato il D.M. n. 264/2013 con il quale concedeva un contributo di euro 190 mensili. Lo stesso beneficio è disposto anche in caso di proroghe o trasformazioni del rapporto di lavoro.

**Purtroppo ad oggi si è ancora in attesa della prevista circolare dell'INPS che dovrà dettare le modalità di presentazione delle relative istanze che potranno essere inviate solo per via telematica.**

### CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO E RECUPERO DEL T.F.R. A CARICO INPS

Durante i periodi di utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, diversamente dai casi di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, il lavoratore percepisce a carico dell'INPS tutte le retribuzioni differite senza limite di massimale, compreso il TFR, maturate in rapporto alle ore di solidarietà fruita.

Ebbene, mentre il recupero delle quote di ferie, permessi, mensilità aggiuntive avviene normalmente nel corso del rapporto di lavoro, il recupero delle quote di T.F.R. poteva avvenire solo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro così come avviene per tutti i casi di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Peraltro, nel caso di ricorso alla cig straordinaria, il datore di lavoro può porre a carico dell'INPS solo il TFR maturato nell'ultimo periodo ininterrotto di sospensione dal lavoro con ricorso alla cig solo se il rapporto di lavoro si risolve senza ripresa dell'attività da parte del lavoratore.

Tenuto conto che la finalità del contratto di solidarietà consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, la cessazione del rapporto può avvenire anche a distanza di anni rispetto all'epoca di utilizzo del contratto di solidarietà.

Per questo motivo l'INPS ha emanato il messaggio n. 18092 del 8 novembre 2013, in linea con le indicazioni fornite anche dal Ministero del Lavoro, nel quale prevede la possibilità di recuperare le quote di T.F.R. maturate in relazione alle ore di solidarietà utilizzate da ciascun lavoratore entro l'anno solare successivo alla fine del contratto di solidarietà.

Il recupero va effettuato mediante conguaglio ed esposizione dei relativi dati nel flusso uniemens.

Si ritiene che per anno solare si debba intendere il periodo di 365 che decorre dalla fine del contratto di solidarietà.

Peraltro l'INPS, interpellato per le vie brevi, ritiene che il termine non debba essere interpretato in modo perentorio soprattutto nella fase iniziale quando si potrà recuperare il TFR relativo anche a contratti di solidarietà cessati in anni precedenti.

Infine il messaggio ricorda che, durante la vigenza del contratto di solidarietà, il T.F.R. maturato dai lavoratori in ragione della retribuzione che avrebbero percepito se avessero lavorato, deve essere regolarmente versato al fondo tesoreria dell'INPS o ai fondi di previdenza complementare nei casi in cui ne ricorre l'obbligo.



## CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AI DISABILI

L'INPS ha emanato la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 con la quale adegua le proprie istruzioni in merito alla fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 4 c. 2 della l. n. 53/2000.

Di fatto viene allargata la platea dei possibili fruitori di tale congedo che può ora essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti aventi diritto.

In pratica ora il congedo straordinario può essere fruito dai vari soggetti aventi titolo in base all'ordine di priorità che di seguito riportiamo:

- 1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;*
- 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;*
- 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;*
- 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;*
- 5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.*

La circolare precisa che con il termine "mancanza" si intendo non solo l'assenza fisica del soggetto ma anche il caso di divorzio, separazione legale, abbandono.

Infine, la convivenza sarà accertata d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica o la dimora abituale se diversa.

## LAVORO ACCESSORIO – CAMBIANO LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE – LIMITI ECONOMICI

Il lavoro accessorio è regolato dall'art. 70 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 che è stato più volte modificato.

Ricordiamo che, secondo l'attuale definizione, tale tipologia di lavoro consiste in una attività lavorativa effettuata da un soggetto che non dà luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro netti nel corso dell'anno solare (vedi più avanti la definizione di anno solare data dall'INPS).

Ciascun committente imprenditore commerciale o professionista non può erogare compensi netti superiori a 2.000 euro per anno solare.

Secondo l'ultima impostazione normativa il limite economico sembra essere l'unica discriminante per garantire la genuinità di questo particolare rapporto di lavoro.

Il compenso derivante dal lavoro accessorio, nei limiti sopra riportati, per espressa previsione dell'art. 72 c. del D.lgs. 276/2003, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

### **Nuove modalità comunicative**

L'INPS e l'INAIL hanno emanato rispettivamente le circolari n. 177 e n. 63 del 19 dicembre 2013 per illustrare le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio della prestazione lavorativa nei casi di prestazioni rese mediante lavoro accessorio.



- ☛ **Dal 15/01/2014 le comunicazioni da effettuare prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio ed eventuali successive variazioni, andranno inviate sempre ed esclusivamente all'INPS con modalità telematica; l'Istituto si incarica poi di trasmetterle all'INAIL.**

Tale modalità dovrà essere rispettata indipendentemente dalla modalità di acquisto dei voucher.

La circolare INPS testualmente precisa che, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività da effettuare prima di ogni impiego del lavoratore tramite voucher, contenenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente on line utilizzando la procedura informatica già disponibile sul portale del sito [www.inps.it](http://www.inps.it); accessibile, dal sito dell'Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:

- Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- Per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce "Attivazione voucher INPS".

Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

L'attivazione del voucher può avvenire anche tramite:

- Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
- Recandosi personalmente presso la sede INPS.

A partire dal 15 gennaio 2014 i canali comunicativi INAIL saranno chiusi.

Precisiamo che l'omessa comunicazione preventiva dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio comporta l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero e la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### **Limiti economici**

Si ricorda che l'art. 70 del D.lgs. 276/2003, così come modificato dalla l. n. 92/2012, impone limiti economici all'utilizzo dei voucher.

Anzi, il limite economico diventa l'unico parametro previsto dalla legge per garantire la genuinità di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro.

Il compenso percepito dal singolo prestatore di lavoro accessorio non deve superare i seguenti limiti:

- 5.000 euro netti (6.666 lordi) per anno solare di compensi complessivamente percepiti dal lavoratore con riferimento alla generalità dei committenti;
- 2.000 euro netti (2.666 lordi) per anno solare di compensi erogati da un singolo committente imprenditore o professionista;
- 3.000 euro netti (4.000 lordi) per anno solare di compensi complessivamente percepiti dal lavoratore beneficiario di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito e cumulabili con tali prestazioni; **(tale norma valida fino al 31 dicembre 2013 non è certo che venga prorogata anche per il 2014).**

A tale proposito sono sorti dubbi in merito alla interpretazione da attribuire al concetto di anno solare.



Tale aspetto è estremamente rilevante posto che il limite economico diventa l'unico parametro dettato dalla legge per inquadrare la tipologia di rapporto di lavoro accessorio.

Concettualmente l'anno solare sarebbe un periodo mobile di 365 giorni intercorrenti tra due date mentre l'anno civile è il periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di un anno.

☞ **Ai fini della verifica dei limiti di cui sopra l'INPS ha ora precisato, con la circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, che per anno solare deve intendersi il periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.**

A tale proposito si ricorda ai committenti l'importanza di farsi rilasciare dai lavoratori la specifica dichiarazione dei compensi per lavoro accessorio già percepiti (anche se non incassati) nei periodi precedenti la prestazione richiesta.

Infine l'INPS precisa che sul sito dell'istituto nella sezione Servizi Online/Lavoro Accessorio sono messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro le nuove funzionalità utili al controllo dei limiti di cui sopra con le seguenti modalità:

- **Committenti:** accedendo alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN), sarà disponibile il nuovo Estratto Conto Prestatore, dove un committente potrà visionare, specificando l'anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti. La procedura proporrà all'utente due diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher.
- **Delegati:** le funzionalità descritte, ad uso dei committenti, saranno disponibili anche per i delegati autorizzati, accedendo all'area a loro dedicata, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN).
- **Prestatori:** i prestatori potranno accedere all'area a loro dedicata nella sezione Prestatori, utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso.

La nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi.

Per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'Istituto.

## **PROSPETTO INFORMATIVO SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

Entro il 15 febbraio 2014 i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono presentare, esclusivamente per via telematica, la consueta denuncia annuale con la quale riepilogano la situazione occupazionale con riferimento all'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Lo precisa la nota operativa n. 16522 del 12 dicembre 2013 con la quale il Ministero del Lavoro rende note anche le novità relative alla denuncia da presentare quest'anno.

Il nuovo prospetto recepisce le novità introdotte dal Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013 e, poiché il nuovo sistema è disponibile dal 10 gennaio 2014, si è ritenuto di posticipare la scadenza per la presentazione al 15 febbraio 2014.

A tale proposito indichiamo di seguito il numero di lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette da assumere in relazione alla dimensione aziendale:

- a) 7% dei lavoratori validi e computabili occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;



b) due lavoratori, se il datore di lavoro occupa da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti.

Nel numero dei lavoratori occupati, che formano la base di calcolo ai fini della determinazione dell'obbligo, non sono computabili i seguenti rapporti:

- i lavoratori occupati ai sensi della legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio;
- apprendisti
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;
- personale di cantiere – a tale proposito la nota in esame precisa che è considerato tale non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell'edilizia;
- personale viaggiante e navigante del settore trasporto aereo, marittimo, terrestre e dall'autotrasporto;
- personale addetto direttamente alla regolarità dei trasporti a fune;
- personale operante nel sottosuolo e adibito a movimentazione di minerali nel settore minerario;
- persone distaccate che non sono computabili nell'organico del distaccatario;
- personale trasferito;

La nota illustra le novità introdotte e precisa alcuni aspetti legati a particolari momenti della vita aziendale.

A tale proposito riepiloga **i casi in cui vengono sospesi gli obblighi** derivanti dalla legge in esame:

*La sospensione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5 della legge 68/99 opera nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:*

- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, (ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendale; procedure concorsuali; artt. 1 e 3 della legge 223/91);

- Cassa Integrazione Guadagni in deroga (interpello n. 10 del 10 aprile del 2012);

- Contratto di solidarietà (art. 1, legge 863/84 e art. 5, legge 236/93);

- Fondo di solidarietà di settore (interpello n. 38 del 12 settembre 2008 e interpello n.44 del 15 maggio 2009) – riguarda le imprese bancarie;



- Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 22 gennaio 2010);

*Nelle fattispecie summenzionate gli obblighi sono sospesi per la durata del trattamento, in proporzione dell'attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale.*

- Mobilità (art. 4 e 24 della legge 223 del 1991).

Con riferimento alla mobilità, il legislatore disciplina due ipotesi:

a) quella in cui la procedura di mobilità si concluda senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a cinque e, pertanto la durata della sospensione dell'obbligo di assunzione coincide con la durata della procedura di mobilità.

b) quella in cui la procedura di mobilità dia luogo ad un numero di almeno cinque licenziamenti: la sospensione dell'obbligo è operativa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l'azienda di origine previsto a favore dei lavoratori in mobilità dall'articolo 8, 1° comma, legge n. 223 del 1991, e cioè per sei mesi.

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 22 gennaio 2010).

*Relativamente all'istituto della Cassa integrazione ordinaria, che non comporta ex lege la sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99, la circolare n.2/2010, tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale, ha rimesso ai servizi provinciali competenti l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione.*

Esistono poi casi in cui i datori di lavoro stipulano **convenzioni** con i servizi per l'impiego **finalizzate a programmare la copertura dei posti scoperti**.

In tal caso la nota ministeriale precisa che il nuovo prospetto dovrà indicare il numero totale dei lavoratori oggetto della convenzione.

Per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, nel caso di passaggio di appalto, il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili (circolare n. 77/2001).

Si precisa infine che la denuncia non è dovuta se la situazione occupazionale aziendale non modifica l'obbligo a carico del datore di lavoro rispetto a quella precedentemente inviata.

Nei nuovi prospetti è prevista l'indicazione della casella pec dell'azienda.

## COMUNICAZIONI PERIODICHE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI (INTERINALI)

Ricordiamo (vedi anche nostra Circolare Flash n. 4 del 23/01/2013) che entro il 31 gennaio scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono comunicare il riepilogo dei contratti di somministrazione, meglio noti come contratti di lavoro interinale, stipulati nell'anno precedente.

Riepiloghiamo di seguito tutti gli obblighi comunicativi connessi all'utilizzo di lavoratori in somministrazione (lavoro interinale).

Il c. 4 dell'art. 24 del Dlgs. 276/2003 pone a carico dell'utilizzatore una serie di obblighi comunicativi.

4. *L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:*



a) *il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;*

b) *ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.*

Il Dlgs. 24/2012 ha introdotto una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250 a carico dei datori di lavoro che omettono o non assolvono regolarmente l'obbligo comunicativo.

La sanzione è applicabile dalla data di entrata in vigore del Dlgs. 24/2012 e, quindi, per i contratti conclusi a partire dal 6 aprile 2012.

Il Ministero aveva a suo tempo chiarito che la comunicazione annuale doveva comprendere tutti i contratti stipulati da gennaio a dicembre di ciascun anno e doveva essere inoltrata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Con risposta ad interpello n. 36 del 22 novembre 2012 il Ministero ha chiarito che la contrattazione collettiva può individuare un diverso termine entro il quale effettuare tale comunicazione.

In tal caso la data ultima stabilita dal contratto collettivo rappresenta il termine, superato il quale, verrà applicata la sanzione.

### **AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E ISCRIZIONE ALL'ENASARCO**

Il Ministero del lavoro risponde ad un interpello n. 32 del 19 novembre 2013 sulla ricorrenza dell'obbligo di iscrizione all'Enasarco da parte di agente che opera all'estero.

Con l'occasione riepiloga i casi in cui ricorre l'obbligo di iscrizione all'Ente. Riportiamo il passaggio del documento in esame

*Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:*

- *agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;*
- *agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;*
- *agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;*
- *agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi;*
- *agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.*

*Da ultimo, per quanto concerne la "residuale" categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.*



**LA GIURISPRUDENZA****LICENZIAMENTO – REINTEGRA PIENA E OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA****Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 23181 del 11 ottobre 2013.**

La sentenza in esame stabilisce che, nel caso di licenziamento dichiarato nullo, a fronte del quale viene applicata la reintegrazione nel posto di lavoro con riconoscimento delle retribuzioni perse nel corso del contenzioso, è dovuta anche la contribuzione piena da parte del datore di lavoro con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste per i casi di evasione contributiva.

**ORARIO DI LAVORO – TEMPO IMPIEGATO PER INDOSSARE LA DIVISA E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA****Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 20714 del 10 settembre 2013**

In linea con l'orientamento prevalente, la sentenza conferma che, il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e togliere gli indumenti da lavoro e i dispositivi di protezione nonché il tempo impiegato per recarsi dagli spogliatoi al posto di lavoro, deve essere computato come tempo di lavoro e come tale essere retribuito quando tali operazioni siano richieste dal datore di lavoro e durante questo tempo il lavoratore si trova assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso.

**LICENZIAMENTO A FRONTE DEL RIFIUTO ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE****Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 25392 del 12 novembre 2013**

La sentenza ha confermato la validità del licenziamento intimato ad un lavoratore che ha rifiutato ripetutamente di indossare gli occhiali di protezione durante lo svolgimento dell'attività.

La sentenza è conforme alla linea giurisprudenziale prevalente che, se da un lato impone al datore di lavoro di fornire al lavoratore i mezzi di protezione idonei individuati mediante la valutazione dei rischi e a vigilare perché lo stesso ne faccia uso corretto, dall'altro obbliga il lavoratore ad utilizzarli al fine di garantire la propria salute nei luoghi di lavoro.



**SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2014**

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>GENNAIO 2014</b>		<b>01</b>	02	03	04	<b>05</b>
<b>06</b>	07	08	09	<u>10</u>	11	<u>12</u>
13	14	15	<u>16</u>	17	18	<b>19</b>
<u>20</u>	21	22	23	24	25	<b>26</b>
27	28	29	30	<u>31</u>		

## Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Venerdì 31 I.N.P.S.</b>	<b>G E N</b>	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso Uniemens relativo al mese di dicembre 2013.
<b>Venerdì 31 DATORI DI LAVORO</b>	<b>G E N</b>	Scade il termine per la compilazione del Libro Unico del lavoro relativo al mese precedente.
<b>Venerdì 31 DATORI DI LAVORO</b>	<b>G E N</b>	Scade il termine per inviare la comunicazione riepilogativa annuale dei lavoratori interinali utilizzati (vedi articolo su questo notiziario)

**SCADENZARIO LAVORO FEBBRAIO 2014**

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>FEBBRAIO '14</b>					01	<b>02</b>
03	04	05	06	07	08	<b>09</b>
10	11	12	13	14	<u>15</u>	<b>16</b>
<u>17</u>	18	19	<u>20</u>	21	22	<b>23</b>
24	25	26	27	<u>28</u>		

## Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>



<b>Sabato 15</b> <b>ASSUNZIONI OBBLIGATORIE</b>	F E B	Scade il termine per presentare, per via telematica agli uffici del lavoro territorialmente competenti, le denunce del personale occupato di fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di personale appartenente alle <b>categorie protette</b> .
<b>Lunedì 17</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b> <b>- I.R.P.E.F. RITENUTE:</b> <b>- LAVORO DIPENDENTE</b>	F E B	Scade il termine per versare <b>in via telematica</b> : Le ritenute operate nel mese di gennaio 2014 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012-...); l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di gennaio 2014; l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di gennaio 2014 e la prima rata delle addizionali regionale e comunale determinate in sede di conguaglio di fine anno trattenute nel mese di gennaio 2014;
<b>- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>  <b>- I.N.P.S.</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>- INPS</b> <b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>  <b>INPS ARTIGIANI E COMMERCANTI</b>  <b>I.N.A.I.L.</b>	F E B	Le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio 2014 (cod. 1038 – 1040); i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di gennaio 2014. Scade il termine per il versamento della 4 <sup>a</sup> rata del contributo minimo per il 2013. Scade il termine per versare il saldo del premio relativo al 2013 e la rata relativa al 2014 risultanti dall'autoliquidazione.
<b>INAIL</b>	F E B	Scade il termine per presentare all'INAIL : - la denuncia annuale dei salari relativa al 2013; - la comunicazione motivata dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte relative al 2014.
<b>Giovedì 20</b> <b>ENASARCO</b>	F E B	Scade il termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni maturate nel 4° trimestre 2013.
<b>Venerdì 28</b> <b>I.N.A.I.L.</b> <b>Norma premiale</b>	F E B	Scade il termine per la presentazione telematica della domanda di riduzione del tasso INAIL per l'anno 2014.
<b>Venerdì 28</b> <b>FASI</b>	F E B	Scade il termine per versare i contributi relativi al 1° trimestre 2014.



<b>Venerdì 28</b> <b>I.N.P.S.</b>	F E B	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso UniEmens relativi al mese di gennaio 2014.
<b>Venerdì 28</b> <b>INPS</b>	F E B	Scade il termine per presentare all'INPS la dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati nel 2013 al fine dell'applicazione del contributo CIG ridotto; l'adempimento interessa le aziende che nell'anno precedente hanno occupato un numero medio di dipendenti pari o inferiore alle 50 unità variando così la loro situazione contributiva.
<b>Venerdì 28</b> <b>DATORI DI LAVORO SOSTITUTI DI IMPOSTA</b>	F E B	Scade il termine per effettuare il conguaglio d'imposta sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel 2013.
<b>Venerdì 28</b> <b>SOSTITUTO DI IMPOSTA modello CUD</b>	F E B	Scade il termine, per il sostituto di imposta, per consegnare la certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nell'anno 2013.
<b>Venerdì 28</b> <b>DATORI DI LAVORO</b>	F E B	Scade il termine per la compilazione del Libro Unico del lavoro relativo al mese precedente.

### SCADENZARIO LAVORO MARZO 2014

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2014</b>					01	<b>02</b>
03	04	05	06	07	08	<b>09</b>
10	11	12	13	14	15	<b>16</b>
<b>17</b>	18	19	20	21	22	<b>23</b>
24	25	26	27	28	29	<b>30</b>
31						

#### Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Lunedì 17</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>	Scade il termine per versare <b>in via telematica:</b>
--	--



<b>- I.R.P.E.F. RITENUTE:</b>  <b>LAVORO DIPENDENTE</b>	M A R Z O	Le ritenute operate nel mese di febbraio 2014 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012);  l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di febbraio 2014;  l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio 2014 e la rata delle addizionali all'IRPEF determinate in sede di conguaglio di fine anno.
---	-----------------------	---

